

RAGIONI DI UN CODICE DEONTOLOGICO PER GLI INSEGNANTI

Da *"Insegnare perché?"* a cura di L. Corradini, Armando, 2004

In effetti nell'ottica cristiana l'etica della professione docente ha già un saldo ancoraggio filosofico e teologico, e forse anche per questo, per molti anni, non ci si è posti espressamente il problema di un codice deontologico specifico.

Oggi, viceversa, si fa sentire l'esigenza di una ridefinizione dell'etica pubblica, in particolare per le professioni più esposte al rischio di sbandamenti, di equivoci e di abusi. Il termine deontologia, introdotto da Bentham nel 700, si presta bene a delineare questa etica professionale, perché sembra evocare significati non ideologici e non legati necessariamente ad una fede religiosa. In un quadro storicamente mutato, quindi, si collocano i tentativi e i dibattiti che, ormai da quasi venti anni, hanno rimesso a fuoco il problema della deontologia professionale dei docenti.

Riteniamo che oggi vi siano diverse buone ragioni per elaborare un codice deontologico per gli insegnanti, proprio nel contesto del dibattito attuale sul ruolo, la funzione e l'identità professionale del docente.

1. È necessario **trovare un punto di raccordo tra l'etica personale di ogni singolo docente ed una "etica pubblica"**, condivisibile e condivisa a livello di categoria professionale, e di cui le istituzioni scolastiche si possano rendere garanti. Un codice condiviso costituirebbe la prima condizione etica per il trasformarsi delle scuole in "comunità educative": infatti una comunità è tale quando può riconoscersi in un *bene comune* che - nel caso della scuola — non riguarda solo il "risultato" dell'insegnamento, ma anche lo "stile relazionale", e diremmo anche, la qualità etica delle relazioni, attraverso cui i processi di istruzione, educazione e formazione si realizzano.
2. È importante **proteggere l'identità e la dignità della professione**, anche nei confronti di attese sociali sproporzionate ed irrealistiche; un codice dovrebbe definire anche che cosa si possa legittimamente esigere dalla professione docente, escludendo tutto il resto, e dunque consentendo agli insegnanti stessi di proporsi con una identità professionale eticamente definita di fronte alle istituzioni, alle altre categorie professionali, alle famiglie e agli allievi, e all'opinione pubblica in generale. Una più forte identità condivisa dovrebbe accrescere per conseguenza la coesione e la solidarietà interna alla nostra professione.
3. Il Codice può costituire anche uno strumento - **nel contesto dei processi di valutazione e autovalutazione di istituto** - per attivare dinamismi di valutazione della qualità, che non si configurino, quindi, esclusivamente in termini "ingegneristici", e perciò sostanzialmente quantitativi.
4. Il Codice dovrebbe costituire un contributo essenziale **nel processo di ridefinizione dell'identità professionale dell'insegnante**, identità entro la quale la dimensione etico-deontologica dovrebbe essere riaffermata con forza, stimolando anche l'autocoscienza degli insegnanti nell'esercizio della loro professione, perché assolvano consapevolmente alla funzione educativa e docente ad essi socialmente affidata.
5. Un ultimo punto riguarda la definizione di un Codice UCIIIM, quale quello di cui proponiamo la bozza, certamente estensibile ad altri, e con altri condivisibile con maggiori o minori mediazioni, ma soprattutto espressione fra noi di riconosciuta identità, e offerta ad altri di partecipazione associativa sulla base di un profilo professionale eticamente forte..

LA BOZZA DI CODICE PROPOSTA DALL'UCIIM

La presente bozza, introdotta da un preambolo discorsivo sui criteri generali assunti, si articola in tre aree tematiche che esprimono sinteticamente, in 18 punti, quelli che ci

paiono i principali "doveri " dell 'insegnante. Su tale bozza ci s'impegna a lavorare, a partire dal XXI Congresso nazionale UCIIM 27-31.3.2004, e in tutte le sedi utili a far crescere una comune consapevolezza dell'utilità di una esplicitazione di questi doveri, qualunque significato essa assuma nella vicenda istituzionale della professione docente.

Articolato

I. Responsabilità verso se stessi, la comunità scientifica e la società a cui si appartiene

1. L'insegnante coltiva l'abitudine alla disciplina intellettuale, al rigore e all'umiltà della ricerca, cercando di dominare gli strumenti culturali necessari, sia sul piano scientifico-disciplinare, sia sul piano pedagogico-didattico. L'aggiornamento e la **formazione continua** rappresentano in tal senso un "diritto-dovere" imprescindibile.

2. L'insegnante riflette sulla sua attività professionale e si impegna a rendere conto dei processi educativi, didattici, valutativi, disciplinari di cui è responsabile, nel contesto dell'attività **di tutta la scuola e della società** di cui è parte, consapevole del contributo insostituibile che la l'unzione docente porta alla conservazione e al progresso civile e sociale.

3. L'insegnante ha cura della propria vita e della propria **autostima** personale, assunta anch'essa come un bene prezioso; protegge quindi la propria salute e la propria igiene mentale, e persegue il perfezionamento di sé, consapevole del **valore testimoniale** del suo comportamento.

4. L'insegnante riconosce rispetta e valorizza, con responsabilità professionale, il **ruolo della famiglia** e in particolare i doveri e i diritti costituzionali dei genitori degli alunni, accettandoli come interlocutori indispensabili del lavoro scolastico.

II. Responsabilità nei confronti degli allievi

5. L'insegnante ha cura, educativa e didattica, di **ogni allievo** a lui affidato, **senza alcuna discriminazione** o distinzione rispetto alla condizione sociale e/o all'identità di genere, culturale, etnica e religiosa degli allievi e con attenzione a promuovere di ciascuno, il bene fisico, quello intellettuale, quello morale e quello spirituale, in modo tale che ogni allievo possa raggiungere, in ciascuna di queste dimensioni, il suo miglior livello, rispettandone le caratteristiche, in armonia col dettato costituzionale e con i codici dei diritti umani.

6. Di tutti gli allievi, e di ciascuno in particolare, l'insegnante stimola l'apprendimento personale, nei tempi nei modi che saranno più utili, avendo come fine lo sviluppo della loro progressiva autonomia intellettuale e spirituale, e perseguendo il più possibile la **personalizzazione dei percorsi educativi**. L'insegnante s'impegna a promuovere l'orientamento personale, scolastico e professionale dello studente, in vista del suo futuro familiare, civico e professionale, riconoscendo nell'accesso al lavoro dello studente uno degli obiettivi essenziali della scuola.

7. L'insegnante riconosce **l'unicità di ogni persona** e le sue peculiarità, impegnandosi a rispettare, comprendere e valorizzare le situazioni di diversità, ed ogni possibile forma di handicap (anche transitorio), avendo di mira lo sviluppo di tutte le potenzialità presenti negli allievi, e con un atteggiamento di fiducia e speranza nelle possibilità di sviluppo e di recupero di ciascuno.

8. **L'insegnante non approfitta della sua posizione professionale per indottrinare ideologicamente**, o per esercitare qualsiasi forma di condizionamento intellettuale o di proselitismo, rispettando la progressiva autonomia personale di ciascun allievo e la sua appartenenza culturale e religiosa.

9. **L'insegnante non persegue alcuna forma di vantaggio personale**, diretto o indiretto, dalla propria relazione educativa con gli allievi, all'infuori della soddisfazione intrinseca all'esercizio di una professione ricca di difficoltà, di rischi e di gratificazioni morali.

10. L'insegnante rispetta la persona di ciascun allievo e **non abusa** della propria posizione in termini che possano costituire, a qualsiasi titolo, offesa o danno, fisico o morale, per gli allievi affidati alla sua cura.

11. L'insegnante considera il gruppo e la classe a lui affidati come una comunità di apprendimento, parte della più vasta comunità d'istituto, ed è consapevole degli effetti educativi di tale esperienza sociale. Perciò egli assume la responsabilità propositiva dell'orientamento valoriale della vita sociale del gruppo/ classe, alla luce dei diritti umani fondamentali, e dei **valori di democrazia, tolleranza e pace**. Egli perciò si adopera per valorizzare le norme esistenti, prestando attenzione alle dinamiche relazionali che si instaurano tra gli allievi, e per contrastare condotte di sopraffazione, ingiuria, violenza a persone e ambienti, disinteresse, discredito circa il lavoro culturale e della scuola.

12. **L'insegnante conserva il segreto professionale** su tutto ciò che potrebbe venire a conoscere al riguardo della vita privata degli allievi e delle loro famiglie, soprattutto se ciò avvenga nell'esercizio della sua azione educativa.

III. Responsabilità nei confronti dei colleghi e della istituzione scolastica

13. L'insegnante **rispetta** profondamente i **propri colleghi** e non è indifferente a chi manchi ad essi di rispetto. Egli si impegna a gestire e risolvere in modo costruttivo eventuali conflitti, e a muovere, se necessario, opportuni rilievi ai colleghi nel contesto di una responsabile collegialità.

14. L'insegnante rispetta nei suoi colleghi quella stessa **libertà di pensiero** e di insegnamento che esige per sé, e quindi, pur nella diversità dei giudizi e delle posizioni personali, conserva uno stile relazionale e una modalità di lavoro collaborativi, e comunque finalizzati agli scopi educativi e didattici da perseguire, nella prospettiva del "pieno successo formativo", cui la legge finalizza l'autonomia scolastica.

15. Con questo spirito di servizio attento al bene comune, ogni insegnante assume anche, all'occorrenza, nei confronti dei colleghi, compiti e funzioni di coordinamento, di formazione e aggiornamento, con particolare attenzione ai **collegi più giovani e ai tirocinanti** che gli fossero affidati. Allo stesso modo assolve qualsiasi altra funzione, a qualsiasi titolo connessa alla sua professionalità, per quanto limitata e modesta, con lo stesso spirito di servizio e corresponsabilità.

16. L'insegnante prende responsabilmente iniziative che possono contribuire alla crescita della professionalità nella comunità scolastica in cui opera, anche attraverso forme di libera aggregazione professionale e disciplinare; mette a disposizione anche dei colleghi le sue conoscenze e le sue competenze, **per un servizio migliore agli studenti**; riconosce e valorizza i risultati professionali conseguiti dai suoi colleghi, ed **evita qualsiasi forma di competitività conflittuale** tendenzialmente dannosa per il collegio dei docenti cui appartiene.

17. L'insegnante **rispetta le decisioni collegialmente e legittimamente assunte**, come se fossero "proprie", anche qualora non le condivida pienamente, operando con lealtà nei confronti del collegio di cui fa parte.

18. L'insegnante **contribuisce** attivamente all'organizzazione e **al funzionamento ottimale della scuola** in cui presta servizio, anche in termini di puntualità, presenza, attenzione e partecipazione ai momenti di lavoro collettivi.